



REPVBBLICA ITALIANA

## TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI

PROTOCOLLO d'intesa per la gestione del servizio di accertamento peritale nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatorie *ex art.442 e ss. c.p.c.* e nel procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio *ex art.445 bis c.p.c.*

TRA

Il Tribunale di Chieti, in persona del suo Presidente, dott. Guido CAMPLI;

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) di Chieti, in persona del suo Presidente, avv. Goffredo TATOZZI; e

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Regionale Abruzzo, rappresentato dal dott. Luciano BUSACCA, Direttore Regionale;

l'INAIL – Direzione Regionale Abruzzo, rappresentato dal dott. Nicola NEGRI, Direttore Regionale;

di seguito indicate congiuntamente "le Parti".

PREMESSO CHE:

- a) la legge 9 marzo 1989, n.88, stabilisce le funzioni e le finalità proprie dell'Istituto, tra le quali l'erogazione delle prestazioni assistenziali in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap ed indennità di accompagnamento;
- b) l'INAIL eroga le prestazioni ai lavoratori che subiscono Infortuni sul Lavoro o contraggono Malattie Professionali;
- c) l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, le quali, a mente del successivo comma 2-*bis*, sono sottoscritti a pena di nullità degli stessi con firma digitale ovvero elettronica;
- d) l'I.N.P.S. ha segnalato al Tribunale le oggettive difficoltà riscontrate dai propri medici a partecipare, come consulenti tecnici di parte, alle operazioni peritali per i giudizi di invalidità civile, in ragione della composizione e dislocazione sul

Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including the name 'Negri' and several initials.


- territorio degli studi privati dei CCTU e della eccessiva diversificazione dei giorni e degli orari di visita;
- e) sono state rilevate difficoltà nell'espletare successivamente le osservazioni professionali alla bozza della consulenza tecnica, stante la difficoltà sia di verificare l'effettiva condizione sanitaria dei soggetti sottoposti ad accertamento, sia di prendere visione della eventuale documentazione sanitaria aggiuntiva, spesso avente carattere innovativo rispetto all'originaria asserita causa invalidante;
  - f) è interesse delle Parti rendere celere ed efficiente la procedura di ATPO e l'accertamento peritale nel successivo contenzioso giudiziario relativo alle prestazioni dell'INPS nonché quelle di accertamento sanitario connesse alle prestazioni erogate dall'INAIL;
  - g) è interesse delle parti garantire l'effettività del contraddittorio, rendendo più agevole e programmabile la partecipazione dei CTP degli Istituti anche nell'ottica di una maggiore efficienza e produttività gestionale;

quanto ciò premesso e considerato si pattuisce quanto segue:

## *ARTICOLO 1*

### *Ambito della collaborazione*

1. le Parti, nel rispetto delle reciproche competenze, con il presente accordo disciplinano il rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato a migliorare la gestione del servizio di accertamento peritale nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatorie *ex art.442 e ss. c.p.c.* e nel procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio *ex art.445 bis c.p.c.* attraverso le modalità esecutive di cui ai seguenti articoli e le eventuali integrazioni che le Parti potranno concordare attraverso appositi "*addenda*" al presente protocollo.
2. Finalità dell'accordo è l'ottimizzazione dei tempi di accertamento peritale in presenza dei CTU designati dai Giudici del Lavoro del Tribunale, con l'obiettivo di facilitare la partecipazione dei CTP dell'INPS e dell'INAIL, altrimenti costretti ad una impegnativa presenza in località spesso molto distanti ed in orari non compatibili con l'orario di servizio, stabilito dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale medico dei predetti Istituti.
3. Ferma la disponibilità e volontarietà dei CTU designati quali ausiliari del Giudice del Lavoro, si indica, per una più funzionale programmazione delle operazioni peritali, un accentramento delle visite in argomento attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo gratuito dei gabinetti medici dell'INAIL di Chieti - con sede in via Spezioli n.32 - e di quelli dell'INPS di Chieti - con sede in via Spezioli n.12 - per le visite dei CTU, secondo modalità e orari previamente convenuti e nell'attività ordinaria su indicazioni dei G.U.L. del Tribunale.



4. Le Parti effettuano le attività di trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di “*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*” e nel D.lgs. n.196/2003, così come integrato e modificato dal D.lgs. n.101/2018.

## ARTICOLO 2

### *Modalità esecutive della collaborazione*

1. Le visite peritali INPS nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatorie *ex art.442 e ss. c.p.c.* e nel procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio *ex art.445 bis c.p.c.* potranno essere effettuate, pertanto, presso i gabinetti medici dell'INAIL della Sede di Chieti, ovvero presso gli studi professionali dei CTU, purché situati a Chieti, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, con orario compreso tra le 14:00 e le 17:00, previa indicazione/prenotazione da parte del CTU che, in udienza, al momento del conferimento dell'incarico, indicherà l'orario di visita scegliendo tra i giorni prefissati di lunedì, martedì, giovedì e venerdì.
2. Le visite peritali INAIL per Infortuni sul lavoro e/o malattie professionali potranno essere effettuate, quindi, presso i gabinetti medici dell'INPS della Sede di Chieti, ovvero presso gli studi professionali dei CTU, purché situati a Chieti, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, con orario compreso tra le 14:00 e le 17:00, previa indicazione/prenotazione da parte del CTU che, in udienza, al momento del conferimento dell'incarico, indicherà l'orario di visita scegliendo tra i giorni prefissati di lunedì, martedì, giovedì e venerdì.
3. Sarà cura dei Funzionari dell'INPS e dell'INAIL pianificare il conseguente calendario delle operazioni e rendicontare al Gabinetto medico di sede, fermi gli adempimenti di legge posti a carico dei CTU designati.
4. Ogni operazione peritale, salvo casi particolarmente complessi, durerà indicativamente, di regola, trenta (30) minuti, per un massimo di sei (6) accessi giornalieri nella fascia oraria sopra indicata.
5. Il CTU, tenuto conto di quanto indicato al punto precedente, nel rispetto degli orari e dei tempi previsti, procederà all'identificazione della parte, del suo avvocato, dei CTP di entrambe le parti nonché di un eventuale familiare ed effettuerà la visita di accertamento consentendo così ai medici INPS e INAIL di svolgere le attività di loro competenza, previste dall'art.38, comma 8, della Legge 15 luglio 2011 n.111.
6. I consulenti di parte possono assistere alle operazioni peritali e presentare al ctu, verbalmente o per iscritto, osservazioni ed istanze ma non possono procedere all'esame diretto del periziando né possono interloquire direttamente con lui, essendo tali attività riservate al CTU.

**ARTICOLO 3**  
*Impegni delle Parti*


1. L'INPS e l'INAIL si impegnano a garantire l'uso dei locali e della strumentazione necessaria per le visite peritali (in particolar modo dei terminali per consentire ai CTU l'accesso al fascicolo telematico dei procedimenti), la loro igienizzazione secondo i protocolli COVID-19 e la verifica, per l'accesso a detti locali, del green pass secondo le norme di legge tempo per tempo vigenti.
2. Il Tribunale di Chieti si impegna a dare indicazione ai CTU incaricati di effettuare le visite mediche secondo le modalità individuate con la presente convenzione.

**ARTICOLO 4**  
*Durata dell'accordo*


1. Il presente accordo ha una durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione ed è integrato e/o modificato in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l'eventuale esigenza di migliore definizione e precisazione degli strumenti e delle modalità della stessa collaborazione.
2. L'INPS, l'INAIL ed il Tribunale di Chieti si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza dell'accordo, un confronto per il rinnovo dello stesso.

CHIETI, 16 giugno, 2022.


COA di Chieti  
Il Presidente  
(avv. Goffredo TATOZZI)



INPS Direzione Regionale Abruzzo  
Il Direttore Regionale  
(dott. Luciano BUSACCA)



Tribunale di Chieti  
Il Presidente  
(dott. Guido CAMPLI)



INAIL Direzione Regionale Abruzzo  
Il Direttore Regionale  
(dott. Nicola NEGRI)

